STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BAMBINI DEL DANUBIO - ONLUS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione denominata "BAMBINI DEL DANUBIO - ONLUS".

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e gli eventuali proventi dell'attività non possono essere in nessun caso divisi fra gli associati.

L'Associazione ha sede legale in Trieste Opicina, Via Degli Alpini numero 109/1.

ARTICOLO 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e persegue fini di solidarietà sociale esplicando la sua attività anche ai sensi del D.L. 460/97 che ha riordinato la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus.

L'associazione ha quali scopi primari:

a) quello di facilitare l'accesso a cure appropriate per bambini appartenenti a famiglie non abbienti con particolare riferimento a quelle che vivono nell'area danubianobalcanica ovvero in paesi diversi da quelli dell'Unione Europea;

b) quello di sostenere interventi di assistenza a favore di persone o famiglie che si trovano in situazione di disagio socio-economico, in particolare con riferimento a sog-

getti che vivono nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Quanto agli scopi di cui al precedente punto a), gli interventi dell'Associazione saranno realizzati principalmente attraverso:

1) la copertura parziale o totale dei costi per il trasporto l'assistenza in regime di ricovero, il supporto ai familiari accompagnati e il follow-up, quando l'assistenza non sia altrimenti realizzabile tramite accordi internazionali;

2) la creazione tramite stage formativi, training in ambito regionale e in loco, interventi di miglioramento strutturale, orga tivo e tecnologico, di capacità tecnica nelle strutture sanitarie pubbliche, regionali ed eventualmente in quelle dei paesi di provenienza;

3) la collaborazione con Istituti Sanitari e di Ricerca ed in particolare con il Burlo Garofolo di Trieste, in particolare con il Dipartimento di Medicina pediatrica e il Dipartimento Chirurgico, quale fornitore di cure e trasferimento di conoscenze;

4) l'individuazione quali interlocutori privilegiati di un numero limitato di strutture sanitarie nei paesi beneficiari che, a giudizio del comitato scientifico, possiedano i requisiti necessari a garantire sia la necessità del follow-up assistenziale che lo sviluppo locale di competenze nel breve-medio termine;

5) la collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private che intendano concor-

rere alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Quanto agli scopi di cui al precedente punto b), gli interventi dell'Associazione saranno realizzati principalmente attraverso:

1) l'erogazione di aiuti economici, destinati a persone o famiglie in condizioni di

disagio come sopra definite;

2) la collaborazione con Istituzioni pubbliche o private operanti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed aventi scopi analoghi a quello di cui al precedente punto b).

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione coloro che ne condividono le aspirazioni di fondo e che offrono il pieno affidamento a contribuire all'attuazione dei programmi statutari. I soci sono distinti in:

1) soci ordinari;

soci sostenitori;

3) soci onorari.

NOM

Vogq_e

<u>I soci ordinari</u> sono i soci fondatori, cioè i firmatari dell'atto costitutivo ed i soci successivamente ammessi.

Il Consiglio di Amministrazione vaglia l'esistenza dei requisiti richiesti.

I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che sostengono finanziariamente o comunque materialmente le attività dell'Associazione.

La qualifica di socio sostenitore viene approvata dal consiglio di amministrazione previa richiesta motivata del candidato presentata da almeno un socio ordinario.

<u>I soci onorari</u> sono persone fisiche nominate dal consiglio di amministrazione su proposta di almeno tre soci in rapporto allo svolgimento di attività giudicate meritorie o di particolare interesse in rapporto alle finalità dell'associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota e non hanno diritto di voto in assemblea.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONE DI AMMISSIONE

L'adesione all'associazione è volontaria e per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario che è insindacabile, si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione che provvederà a comunicarla all'interessato.

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione per perseguirne fattivamente lo scopo. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in assemblea. I soci onorari hanno diritto di partecipazione ma non di voto. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle delibere assunte dagli organi sociali e al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote eventualmente richieste secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi associativi da più di due anni si intendono automaticamente decaduti. La qualifica di socio si perde altresì per dimissioni presentate per iscritto al Presidente, per radiazione pronunciata al Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi.

ARTICOLO 6 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale viene definita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e comunicata ai soci entro due mesi.

La prima quota viene definita dal primo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Al fine di perseguire gli scopi così come specificati nel precedente articolo 2 l'Associazione potrà:

- 1) richiedere ed utilizzare i contributi, finanziamenti od altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
- 2) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
- 3) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani ed esteri, partecipare ad associazioni, consorzi, od altre organizzazioni.

ARTICOLO 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre che dall'importo in denaro originariamente destinato dai soggetti costituenti l'Associazione, come risulta dall'Atto Costitutivo, il patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L'Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano

ATOG ALL VIENES NALL TOO

gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

L'erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio dell'Associazione, debbono essere impiegate per raggiungere lo scopo della stessa.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è costituita ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo comprende la situazione economica patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre quello preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal segretario, approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo le modalità e termini di cui al presente statuto.

Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 10 - ORĞANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1) Assemblea dei soci,

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

4) il Vicepresidente;

5) il Segretario;

6) il Comitato scientifico:

7) il Collegio dei revisori;

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 giorni, eccezion fatta per i soci onorari, ai quali è inibito il diritto di voto.

Gli enti sostenitori possono farsi rappresentare da una sola persona con un unico diritto di voto.

Ogni associato può delegare esclusivamente un altro associato mediante delega scritta ed ogni associato può rappresentare non più di un associato oltre a se stesso. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.

L'Assemblea nomina un segretario che redige il processo verbale e lo firma assieme al Presidente.

l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati e in seconda qualunque sia il numero dei presenti, esclusi dal computo i soci onorari.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli associati presenti o rappresentati per delega aventi diritto al voto.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo mediante comunicazione scritta a ciascun associato da inviarsi anche a mezzo fax o per via telematica. L'avviso di convocazione deve contenere, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può tenersi anche in teleconferenza e videoconferenza purché tutti gli

RIUL/ OGEN FORM TUTIO

38

intervenienti siano in grado di percepire correttamente la discussione e di intervenire qualora lo ritengano opportuno e il Presidente sia in grado di identificarli.

L'Assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede al rinnovo delle cariche sociali e per eventuali sostituzioni di membri dimissionari, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, alla nomina degli organi, alle modifiche del presente statuto, allo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea è convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi degli associati. ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri compreso il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Per la prima volta i membri del consiglio di amministrazione ivi compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario sono eletti in sede di costituzione dell'Associazione. Tutti i membri del consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- f) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- g) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta due consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione - con qualsiasi mezzo idoneo di cui si abbia prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il termine per le convocazioni potrà essere più breve.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due consiglieri.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio di amministrazione al di fuori dei rimborsi delle spese sostenute in rapporto alle attività dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'Assemblea o attribuzione di specifici compiti per i quali può essere previsto un idoneo emolumento. Gli emolumenti eventualmente corrisposti non potranno superare i limiti previsti della legge 460/1997.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Presidente dell'associazione ha la legale rappresentanza della stessa sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è altresì Presidente del consiglio di amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno. Spetta inoltre al Presidente:

1) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;

2) la firma degli atti che impegnano l'associazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;

3) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

4) l'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione reputi opportuno nell'interesse dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione del consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione risponde del suo operato di fronte al consiglio di amministrazione.

Il Presidente rappresenta l'associazione presso il comitato scientifico.

ARTICOLO 14 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ARTICOLO 15 - SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è anche segretario del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il Segretario dura in carica a tempo indeterminato e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente statuto.

Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

Sono altresì di competenza del Segretario:

1) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione;

2) la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

3) la predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;

4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Presidente.

ARTICOLO 16 - COMITATO SCIENTIFICO

L'Associazione può avvalersi del parere di un Comitato scientifico la cui composizione verrà decisa volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione e svolge l'attività di formulare proposte, vagliare l'appropriatezza delle richieste, definire i contenuti scientifico-professionali delle collaborazioni, valutare periodicamente i risultati e fornire in merito pareri motivati alla presidenza.

I componenti del Comitato scientifico sono rieleggibili.

Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione per esaminare il programma annuale dell'attività predisposto dalla stessa, in modo

AN EP AN IST

2/03k

che il Consiglio di Amministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo a cui spetta il controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

In quanto opportuno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte dall'Associazione, il Collegio dei revisori potrà inoltre esercitare le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società.

E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dall'Assemblea degli associati che designa altresì il Presidente.

I revisori durano in carica tre anni

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei revisori verrà nominato un sostituto che resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

La carica di revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione nonché con ogni altro incarico conferito dall'Associazione medesima.

ARTICOLO 18

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Consigliere di Amministrazione, Vicepresidente, Segretario, Membro del Comitato Scientifico e Revisore dei Conti sono svolte, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, a titolo gratuito.

Ai predetti organi compete, in quanto documentate, il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dei rispettivi mandati nei limiti della ragionevolezza.

ARTICOLO 19

Gli utili o avanzi di gestione vengono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestioni nonché fondi e beni durante la vita dell'associazione.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione di scioglimento può disporre anche in merito alla destinazione del patrimonio residuo con la devoluzione dello stesso, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle operazioni di liquidazione potranno essere nominati, se necessario, uno o più liquidatori.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE

AUTONOMA FRIULI VENEZIA TARIATO GENERALE E PAFORME ISTITUZ CONTORNE DI ONCAVALE PRIMATO CICUTALIENTE CHE SI RICCI

TE ADOR'

UNZIONANIO RESPONSABILE duhða Ausso-Cat."